



Federazione Italiana Billardo Sportivo

**Giudice Unico Sportivo Regionale**

**TOSCANA**

Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana ha emesso la seguente

**DELIBERAZIONE**

nel procedimento promosso su ricorso del Sig. Stefano Giannoni, vicepresidente della ASD "Biliardoteca Vie Nuove" e capitano della squadra "Vie Nuove Porta Verde", ricorso promosso nei confronti del Sig. Gianni Conforti, capitano della squadra "San Quirico", relativamente ai fatti accaduti in relazione all'incontro, non disputato, fra la squadra "Vie Nuove Porta Verde" e la squadra "San Quirico" nel Campionato Interprovinciale di "serie Eccellenza" della specialità "Boccette" 2014

premesse

- che, con ricorso inviato con mail del 4/5/2014 al Comitato interprovinciale F.i.Bi.s. FI PO PT AR SI ed inoltrato allo scrivente, il Sig. Stefano Giannoni, in veste sia di vicepresidente della ASD "Biliardoteca Vie Nuove" che di capitano della squadra "Vie Nuove Porta Verde", lamenta, da un lato, che la squadra "San Quirico" non si è presentata all'incontro previsto il 24 aprile 2014 – ad eliminazione diretta e, quindi, vinto a tavolino dalla "Vie Nuove Porta Verde" – e, dall'altro, che successivamente alla predetta data, nei social networks e, segnatamente, nel gruppo facebook denominato "Biliardo Boccette Toscana", il Sig. Gianni Conforti avrebbe motivato la mancata partecipazione all'incontro della "San Quirico" dichiarando che *"non si gioca contro squadre che rubano le partite"*, aggiungendo epiteti diffamatori e denigratori nei confronti dei componenti della squadra "Vie Nuove Porta Verde", quali *"balordi"*, accusando i predetti giocatori di *"fare inciuci"*;

- che nel ricorso il predetto Sig. Giannoni ha indicato il link della pagina facebook del gruppo "Biliardo Boccette Toscana", pagina il cui contenuto originale, con gli scambi fra i corrispondenti e le predette frasi ed i predetti giudizi del Sig. Conforti, è stata da quest'ultimo allegata alla mail del 2/5/2014, inviata al Presidente del Comitato interprovinciale F.i.Bi.s. FI PO PT AR SI, mail con la quale il Sig. Conforti sostiene che *"non ci sono offese a persone ma solamente come sono andati realmente i fatti"*.



Federazione Italiana Billardo Sportivo

**Giudice Unico Sportivo Regionale**

**TOSCANA**

- 2 -

**RILEVA**

1) La competenza del Giudice Unico Sportivo Regionale è attualmente regolata dall'art. 58 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. 2014 che, al terzo comma, stabilisce che *“i Giudici Unici Sportivi Regionali (GUSR) giudicano in prima istanza in ordine ai fatti di rilevanza tecnico-sportiva e disciplinare, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutte le manifestazioni a carattere provinciale, regionale ed interregionale”* e, al quarto comma, che *“i Giudici sportivi nazionali e regionali giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi”*.

L'art. 59 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S. 2014, denominato *“Procedimenti per le infrazioni tecnico-sportive e disciplinari. Competenze specifiche”*, aggiunge, al secondo comma, che *“i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla regolarità del campo di giuoco, dell'abbigliamento e degli strumenti connessi all'attività sportiva”* e, al quarto comma, che *“i Giudici sportivi giudicano in prima istanza sulla posizione di tesseramento irregolare degli atleti”*.

2) Se, quindi, il G.U.S.R. può giudicare sulla regolarità dello svolgimento delle gare – ma nessun ricorso è stato presentato in relazione alla gara che ha determinato la squadra “San Quirico” a non partecipare all'incontro 24 aprile 2014 contro la “Vie Nuove Porta Verde” – non pare allo scrivente che la competenza del G.U.S.R. comprenda fatti e condotte che, seppur tali da violare i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva che l'art. 1 del Regolamento di Giustizia impone *“in ogni rapporto collegato all'attività sportiva”*, non siano stati posti in essere *“nel corso”* di una manifestazione sportiva, come sicuramente non sono i commenti, pur gravi, postati dal Sig. Conforti nella pagina facebook del gruppo denominato “Biliardo Boccette Toscana”.

3) L'incompetenza del G.U.S.R. – che, in forza dell'art. 45 primo comma del Regolamento di Giustizia, *“è rilevata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento”* – impedisce l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti del Sig. Gianni Conforti, ancorché, come già osservato, non pare dubitabile che le frasi riferite nel ricorso del Sig. Giannoni e leggibili nella pagi-

*Amorini*



Federazione Italiana Billardo Sportivo

**Giudice Unico Sportivo Regionale**

**TOSCANA**

- 3 -

na facebook del gruppo "Biliardo Boccette Toscana" acquisita dallo scrivente contrastino con i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.

Quanto premesso,

**DICHIARA**

la propria incompetenza a decidere sul ricorso presentato dal Sig. Stefano Giannoni.

Firenze, 26 maggio 2014

**Il Giudice Unico Sportivo Regionale per la Toscana**

Avv. Antonio Riga